

..... SOCIETA' SPORTIVA " IRIS "

Potenza Picena

.....

S T A T U T O

=====

S C O P I -

Art. 1 E' costituita in Potenza Picena una società sportiva che porta il nome di " IRIS "

Art. 2 Scopo della società è l'educazione fisica e morale dei soci e promuovere gare per pubblico divertimento.

Art. 3 La società è per sua indole estranea a questioni politiche e religiose.

S E Z I O N I -

Art. 4 Sono costituite in seno alla società le seguenti sezioni:

PALLONE - FOOT BALL - CICLISMO - ATLETICA LEGGERA

Art. 5 E' in facoltà del consiglio direttivo costituire altre sezioni qualora ne riconosca l'opportunità.

S O C I -

Art. 6 I soci si distinguono in onorari, sostenitori ed effettivi.

A) Sono soci onorari quelle persone nominate tali dal consiglio direttivo per meriti speciali;

B) Sono soci sostenitori quelli che versano una quota annuale non inferiore a L. ~~100~~ 50.

C) Sono soci effettivi quelli che pagano il contributo mensile fissato dallo statuto.

Art. 7 Tutti coloro che desiderano appartenere alla società debbono farne ~~da~~

domanda per iscritto al presidente.

t. 8 - Tutti i soci sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni dello statuto sociale ;

Gli effettivi fino a 16 anni al pagamento della tassa d'iscrizione di L.2,50 e a quella mensile di L.1 ;

Gli effettivi da 16 anni in poi al pagamento della tassa d'iscrizione di L.5 e a quella mensile di L.2,50.

I soci appartenenti alle sezioni di foot- ball e pallone pagano rispettivamente in più una quota mensile di L.2 e L.3 .

t. 9 Il socio moroso di 2 quote se non si porrà al corrente entro 10 giorni dall'avviso potrà essere radiato dall'elenco dei soci.

t. 10 Il socio che dovesse assentarsi per un periodo non inferiore a 6 mesi sempre per cause di forza maggiore, che siano riconosciute tali dal consiglio direttivo, è dispensato dal pagamento delle quote durante la sua assenza.

t. II Il consiglio decide dell'accettazione o rifiuto delle domande di ammissione.

t. 12 Possono essere espulsi o sospesi per un dato termine, per voto del Consiglio coloro che si rendessero colpevoli di azioni disonoranti o che trasgredissero allo statuto sociale.

t. 13 I soci onorari non hanno diritto al voto deliberante nelle assemblee e non sono eleggibili a nessuna carica.

t. 14 I soci effettivi hanno diritto di poter essere nominati a tutte le cariche sociali e di votare nelle assemblee.

t. 15 La società è rappresentata da un consiglio direttivo composto di 10 membri i quali vengono nominati nell'assemblea generale ordinaria a maggioranza assoluta di voti.

nel suo seno il Consiglio distribuisce le cariche di Presidente, vice presidente e Segretario -Cassiere .

16 - Il Consiglio dispone e delibera per tutto ciò che riguarda l'ordine e l'amministrazione della società, redige i regolamenti, attende all'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee e cura la stretta osservanza dello statuto sociale.

17 - Il Consiglio si rinnova ogni anno .

18 - Le riunioni del Consiglio sono indette dal presidente o da chi ne fa le veci.

19 - Il Consiglio può dichiarare dimissionari quelli fra i suoi membri che regolarmente avvisati non intervengano per tre volte consecutive alle sedute senza giustificare la loro assenza.

20 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri.

21 - Le varie sezioni dipendono dal Consiglio direttivo ma sono dirette ciascuna da un comitato di due persone, di cui una appartenente al Consiglio direttivo, elette dai componenti ~~dei~~ le singole sezioni .

ASSEMBLEE -

22 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Sarà indetta un'assemblea non più tardi del 31 marzo di ogni anno con preavviso di almeno 15 giorni ai soci e deposito del bilancio consuntivo presso la segreteria della società.

In questa assemblea si procede alla nomina dei consiglieri, si discute il bilancio e si trattano gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

23 - Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Consiglio lo creda opportuno o un quinto dei soci effettivi ne facciano regolare richiesta.

24 - E' severamente proibito intervenire ad assemblee, a manifestazioni

portive e a tutte le riunioni in seno alla società con distintivi politici religiosi.

rt.25 - Le assemblee sono valide qualora intervengano almeno due terzi dei soci effettivi esclusa qualunque delegazione.

Un'ora dopo la convocazione l'assemblea è ritenuta valida qualunque sia il numero dei presentati .

=====

Letto ed approvato nell'assemblea generale dei soci il giorno 10 del mese di giugno 1922.

Il Presidente

ALFREDO CASCIOTTI

Il Segretario

PRINCIPI ALBINO